COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

SPADOLA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 62, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa (3796) 569

PRESIDENTE 569, 570

BERTINELLI, *Ministro della riforma burocratica* 570

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

LEONE RAFFAELE e PITZALIS: Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (2079) 570

PRESIDENTE 570

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 571

DI PRIMIO 571

PITZALIS, *Relatore* 570, 571

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità (4045) 573

PRESIDENTE 573, 574

BRESSANI, *Relatore* 573

Votazione segreta:

PRESIDENTE 574

La seduta comincia alle 9,30.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Spadola ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 62, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa (3796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Spadola, Buffone, De Meo e Magrì: « Interpretazione autentica dell'articolo 62, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (3796).

Come la Commissione ricorderà, nell'ultima seduta dedicata a questo argomento fu deciso di dar mandato al relatore di elaborare, in collaborazione con il Ministro della riforma burocratica, un nuovo testo dell'articolo unico di questa proposta di legge. Tale mandato è stato puntualmente assolto e do, quindi, lettura della nuova stesura dell'articolo unico: « Per il conferimento delle pro-

mozioni a direttore di sezione o qualifiche equiparate, di cui all'articolo 62, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, hanno diritto di essere scrutinati anche gli impiegati che, alla data di entrata in vigore di tale decreto, hanno compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di prima classe ».

BERTINELLI, *Ministro della riforma burocratica.* Riconosco che la sostanza dell'articolo, di cui ha testé dato lettura il Presidente, risponde senz'altro alle esigenze sollevate da varie parti, ma vorrei far osservare che, come ha fatto osservare il Presidente, nella passata seduta era stato dato incarico al relatore Mattarella di predisporre un nuovo testo, che avrebbe dovuto successivamente essere comunicato al mio ufficio, perché lo comunicasse, soprattutto, al Ministero della difesa che è direttamente interessato, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ripetuto, quindi, che personalmente sono d'accordo sul testo proposto, vorrei, tuttavia, pregare la Commissione di concedere un breve rinvio per ragioni di correttezza nei confronti della Presidenza del Consiglio e del Ministero della difesa, che tale nuovo testo non conoscono, visto anche che, data la particolare natura della proposta in esame, una breve dilazione non apporterebbe alcuna conseguenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Leone Raffaele e Pitzalis: Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (2079).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele e Pitzalis: « Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'istruzione e dei provveditorati agli studi ».

Il Relatore, onorevole Pitzalis ha facoltà di svolgere la relazione.

PITZALIS, *Relatore.* Presso tutte le amministrazioni dello Stato esiste la qualifica di archivista superiore, mentre la riforma dell'organico del Ministero della pubblica istruzione, approvata con legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e la annessa tabella C, relativa alla carriera del personale esecutivo, non prevedono tale qualifica.

Successivamente al 1961, tutti i ritocchi avvenuti per le carriere nelle amministrazioni dello Stato (compreso l'ultimo provvedimento per il Ministero dei lavori pubblici approvato recentemente dalla nostra Commissione) tendevano ad introdurre la qualifica di archivista superiore.

Con la proposta di legge in esame si prevede, appunto, di istituire presso il Ministero della pubblica istruzione la qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva, qualifica corrispondente al coefficiente 325, certamente ancora molto basso. Per agevolare l'*iter* del provvedimento si prevede di coprire in parte le spese, riducendo l'organico del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Si tratta di un organico che, per quanto riguarda la sua formazione, cioè l'inserimento di impiegati, è unico e sopravvive in base agli articoli 6 e 8 della legge, che ho prima citato.

Sono previsti 150 posti di archivista superiore e 250 posti di archivista capo, con una riduzione rispetto alla precedente dotazione, che prevedeva 306 posti di archivista capo.

La copertura dell'onere derivante dalla legge è assicurata dal disposto dell'articolo 3 nel testo predisposto dalla Commissione Bilancio.

Concludendo, esprimo parere pienamente favorevole all'approvazione della proposta di legge, tenuto conto anche che l'esigenza di dotare l'amministrazione centrale e i provveditorati agli studi di personale avente questa qualifica è richiesta dall'attuale sviluppo dei servizi demandati alla scuola, sviluppo che richiederà anche, tra non molto, l'allargamento dei ruoli organici per tutte le qualifiche, visto che si moltiplicano, specialmente in periferia, a causa del decentramento, le esigenze di dotare gli uffici provinciali scolastici e quelli che, in base alle leggi sull'edilizia scolastica, saranno tra poco costituiti con il nome di uffici regionali, di quel personale che è necessario perché il funzionamento delle scuole sia pienamente garantito.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione Bilancio ha inviato il parere favorevole a questo provvedimento, a condizione che l'articolo 3 risulti così modificato: « Alla copertura dell'onere di lire 88 milioni, derivante

dall'applicazione della presente legge, e facente carico per lire 33 milioni sul capitolo n. 1061 e per lire 55 milioni sul capitolo n. 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967, sarà provveduto mediante riduzione dei seguenti capitoli del medesimo stato di previsione, per le misure appresso indicate: capitolo n. 1102, per lire 31 milioni e 500 mila; capitolo n. 1104, per lire 10 milioni; capitolo n. 1437, per lire 5 milioni; capitolo n. 1604, per lire 1 milione; capitolo n. 1621, per lire 4 milioni; capitolo n. 1861, per lire 4 milioni; capitolo n. 2052, per lire 10 milioni; capitolo n. 2125, per lire 1 milione; capitolo n. 2162, per lire 1 milione e 500 mila; capitolo n. 2372, per lire 5 milioni; capitolo n . 2474, per lire 4 milioni; capitolo n. 2508, per lire 6 milioni; capitolo n. 2713, per lire 5 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio» .

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI PRIMIO. Devo confessare di non riuscire a spiegarmi le ragioni di questo provvedimento e, quindi, vorrei che il relatore mi dicesse se le mansioni della qualifica di archivista superiore siano o meno diverse da quelle rispondenti alla qualifica di archivista capo. Questo è importante per stabilire se la legge sia voluta per effettive esigenze obiettive o soltanto per permettere a quel personale una maggiore progressione di carriera.

Se, difatti, le mansioni fossero uguali, questa modifica andrebbe in senso contrario rispetto a quella che sarà la riforma generale, in base alla quale le qualifiche dovranno essere stabilite in relazione alle funzioni effettivamente espletate: il che, naturalmente, spingerebbe il mio gruppo ad esprimere parere contrario alla presente proposta di legge. Se, invece, le mansioni dell'archivista superiore e quelle dell'archivista capo fossero difformi, la legge avrebbe un senso e, essendo anche inquadrabile nei principi generali della futura riforma, meriterebbe anche la nostra approvazione.

PITZALIS, *Relatore*. Innanzi tutto vorrei dire all'onorevole Di Primio che la qualifica di archivista superiore esiste per i ruoli di tutte le altre amministrazioni dello stato e prevede anche un trattamento economico particolare, in quanto dal coefficiente 271 per l'archivista capo si passa al coeficiente 325 per l'archivista superiore.

Vi è, però, anche una ragione di funzionalità, in quanto si rende necessario il coordinamento del servizio di archivio, dato il decentramento di molte competenze ai provveditorati agli studi e dato anche il sorgere di esigenze nuove nell'ambito della stessa amministrazione centrale. La presenza di una persona, che assuma su di sé e diriga tutti i servizi di archivio è indispensabile. L'archivio può anche essere diretto da un qulsiasi impiegato, ma se lavorano in quell'ufficio altri applicati, si rende necessario un impiegato gerarchicamente superiore: si è, quindi, pensato di dotare i provveditorati e l'amministrazione centrale di un responsabile diretto per tutti i servizi e attività dell'archivio, di un archivista, cioè, che debba rispondere soltanto e direttamente al direttore generale competente di tutto quanto avviene nell'ambito di quel particolare ufficio.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo pienamente con quanto ha detto l'onorevole Pitzalis e, cioè, che all'archivista superiore è affidato il coordinamento degli archivisti, anche tra i vari uffici compresi nell'ambito di una direzione generale.

Si tratta, inoltre, non vi è dubbio, di un provvedimento perequativo, in quanto tutte le altre amministrazioni sono già state dotate di questa qualifica e, tra queste, citerò quella approvata nel dicembre 1966 per il personale civile dell'amministrazione degli interni e quella su cui questa Commissione ha espresso parere favorevole circa due settimane fa a proposito dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Visto, quindi, anche il parere favorevole della V Commissione Bilancio, per quanto riguarda l'onere di 88 milioni implicato dalla presente proposta di legge, prego la Commissione di voler approvare sollecitamente il provvedimento che rappresenta un vero atto di giustizia per questo personale modesto, ma veramente meritevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli e della tabella allegata che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi è istituita la qualifica di archivista superiore.

La promozione a detta qualifica si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli archivisti capi che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

(*È approvato*).

ART. 2.

La tabella *E* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è sostituita dall'allegata tabella.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione Bilancio. Ne dò lettura.

« Alla copertura dell'onere di lire 88 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, e facente carico per lire 33 milioni sul capitolo n. 1061 e per lire 55 milioni sul capitolo n. 1171 dello stato di previsione istruzione per l'anno finanziario 1967, sarà della spesa del Ministero della pubbilca provveduto mediante riduzioni dei seguenti capitoli del medesimo stato di previsione, per le misure appresso indicate:

Capitolo n. 1102, per lire 31.500.000;
Capitolo n. 1104, per lire 10 milioni;
Capitolo n. 1437, per lire 5 milioni;
Capitolo n. 1604, per lire 1 milione;
Capitolo n. 1621, per lire 4 milioni;
Capitolo n. 1861, per lire 4 milioni;
Capitolo n. 2052, per lire 10 milioni;
Capitolo n. 2125, per lire 1 milione;
Capitolo n. 2162, per lire 1.500.000;
Capitolo n. 2372, per lire 5 milioni;
Capitolo n. 2474, per lire 4 milioni;
Capitolo n. 2508, per lire 6 milioni;
Capitolo n. 2713, per lire 5 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

TABELLA

Carriera del Personale Esecutivo dell'amministrazione Centrale e dei Provveditorati agli Studi.

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
325	Archivisti superiori	150
271	Archivisti capi	250
229	Primi Archivisti e Assistente alla vigilanza	623+1
202	Archivisti Applicati tecnici di 1ª classe Dattilografi di 1ª classe	1.500
180	Applicati Applicati tecnici di 2ª classe Dattilografi di 2ª classe	
157	Applicati aggiunti Applicati tecnici aggiunti Dattilografi aggiunti	
	TOTALE (*a*)	2.523+1

(*a*) Agli effetti degli articoli 6 e 8 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, le dotazioni sono così stabilite:

per l'Amministrazione centrale: 57 posti di Archivista superiore; 95 di Archivista capo; 251 di Primo Archivista, compreso il posto di Assistente alla vigilanza; 515 di Archivista, Applicato e Applicato aggiunto o qualifiche equiparate; per i Provveditorati agli Studi; 93 posti di Archivista superiore; 155 di Archivista capo; 350 di Primo Archivista; 985 di Archivista, Applicato e Applicato aggiunto o qualifiche equiparate.

Gli Applicati tecnici di 1ª e di 2ª classe e i Dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli Archivisti e agli Applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di Primo Archivista.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità (4045).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità ».

Il Relatore, onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, *Relatore*. Il disegno di legge oggi in esame tende, attraverso la modifica dell'articolo 3 della legge istitutiva del Ministero della sanità, a dare un diverso ordinamento agli organi centrali del Ministero stesso, e precisamente ad enucleare alcuni servizi dalla direzione generale igiene pubblica ed ospedali costituendoli in una autonoma direzione generale degli ospedali.

Le ragioni che giustificano questa operazione, chiaramente esposte nella relazione ministeriale, possono essere così sintetizzate.

Innanzitutto, va rilevata la sempre crescente importanza che gli ospedali sono andati assumendo in questi ultimi tempi, non soltanto come istituti di cura, ma anche come centri di profilassi, di educazione e di riabilitazione. Vi è, inoltre, l'aspetto dei programmi di edilizia ospedaliera, che presuppongono da parte del Ministero della sanità interventi notevolissimi anche in periferia, sia pure di intesa con il Ministero dei lavori pubblici, che si identificano. nella vigilanza sulle case di cura private e nel potenziamento dell'assistenza psichiatrica e dei servizi preventivi di sanità mentale. Si tratta, infine, di tutto il complesso tema che fa capo alla riforma dell'ordinamento dei servizi e del personale sanitario degli ospedali, riforma che viene attualmente discussa in Aula.

A questa direzione generale, ove venisse costituita, dovranno far capo compiti propri degli ospedali, quali il servizio di pronto soccorso ed il servizio di trasfusioni, che attualmente fanno capo alla direzione generale dell'igiene pubblica.

Pur essendo scorporate le funzioni di cui abbiamo trattato, la direzione generale dell'igiene pubblica continuerà a svolgere compiti assai importanti, di gran mole nel campo della profilassi, dell'igiene collettiva, dell'igiene industriale, della tutela dell'igiene del lavoro, per cui si giustifica pienamente la sua sopravvivenza.

Il disegno di legge, semplice nella sua articolazione, tende ad istituire, quindi, una settima direzione generale degli ospedali, con l'istituzione di un nuovo posto di direttore generale. All'articolo 2 si prevede la copertura della spesa, che è assai limitata.

Il Relatore, pertanto, invita la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, integrato dall'articolo 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito dal seguente:

« Fanno parte del Ministero della sanità:

1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;

2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;

3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;

4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;

5) la Direzione generale dei servizi veterinari;

6) la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;

7) la Direzione generale degli ospedali ».

Il numero dei posti di direttore generale previsto dal quadro I allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, quale risulta modificato dall'articolo 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è stabilito in sette unità.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché non è ancora pervenuto il parere della V Commissione Bilancio, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che, nell'attesa, la votazione dell'articolo 2 è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge di iniziativa dei deputati Leone Raffaele e Pitzalis:; « Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi » (2079).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Almirante, Armato, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bernetic Maria, Bressani, Carcaterra, Cavallari, Colleselli, Corrao, Di Primio, D'Onofrio, Gullo, Iacometti, Laconi, Lizzero, Mattarella, Milia, Pigni, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Tozzi Condivi, Zucalli.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO